

è ora!



BISOGNI E MERITI

ORGANO DEL NUOVO PSI

25 OTTOBRE 2014

Direttore Responsabile **GIANFRANCO POLILLO** - Direttore Editoriale **MARIA BALDARI**

ANNO I N.14

La questione riforma della giustizia ancora al centro del dibattito

INQUINAMENTO E DEPISTAGGIO

di **Athos**

È un fatto che la più recente normativa governativa e parlamentare in materia penale sia uniformata alle tesi giustizialiste, che accentuano l'asfissiante invasività dello Stato. Si continua ad ignorare del tutto la necessità - imposta altresì dalle note ed annose disfunzioni della Giustizia, segnalate anche dalla categoria dei magistrati - di sfoltire la massa delle leggi punitive attraverso una salutare depenalizzazione. Ma non è tutto in quanto i recentissimi interventi anticorruzione, come i reati di traffico di influenze, la legge Severino, lo scambio dei voti - e quelli in corso - quali autoriciclaggio, inquinamento e depistaggio o di estensione del falso in bilancio oltre al prolungamento dei termini di prescrizione - sono iniziative calate nel complesso Ordinamento Penale che, tutto sommato, è servito a soddisfare le esigenze di tutela dell'ordine sociale.

Taluni dei citati interventi hanno o sono destinati a creare, per come formulati, dubbi di incostituzionalità, rispetto ai principi fondamentali del sistema e, in particolare, ai diritti della persona, non ultimo quello della difesa.

È, per esempio, la stessa relazione della legge sull'inquinamento e depistaggio che solleva il problema dell'insorgere di conflitti tra norme connesse all'eventuale entrata in vigore della nuova ipotesi delittuosa correlata cioè a tutta una serie di reati previsti a garanzia della corretta amministrazione della giustizia.

I relatori non nascondono poi difficoltà e confusioni applicative o interpretative della norma e delle conseguenti possibili disparità di giudizio. In ogni caso, la norma in questione più che connotarsi

quale deterrente alla criminalità si caratterizza per l'eccedere nel sacrificare la sfera di libertà individuale, oltre cioè l'utile ed il possibile. Il tutto mentre continuano, contro ogni aspettativa di riequilibrio, bilanciamento e reciprocità nel controllo di gestione degli organi istituzionali, le interferenze nell'attività di governo e parlamento del potere giudiziario, da più parti e per anni denunciate dalle forze politiche e non solo. Si tratta di interventi normativi che in concreto legittimano, ed anzi, ampliano l'azione anche discrezionale del giudiziario.

Non è forse un caso che, come è scritto negli atti parlamentari, la competente Commissione Camerale si sia avvalsa del parere di due esponenti delle Procure più impegnate: Milano e Palermo.

E poiché la norma risulta già approvata alla Camera, vien fatto di chiedersi come i tanti avvocati e giornalisti che siedono in Parlamento abbiano potuto trascurare che, a prescindere dalle considerazioni sopra esposte e che sollevano seri dubbi sull'utilità del provvedimento, il teso del provvedimento stesso renderà meno libere le rispettive attività professionali; in particolare quando le inchieste dei giornali o le tesi difensive - ove diverse da quelle formulate con le imputazioni-esporranno gli interessati al sospetto di inquinamento o depistaggio.

Ciò premesso, la legge - riferita ai crimini più gravi, in aggiunta alle tante altre già operative per gli stessi fatti - riprende le aggravanti di cui all'articolo 375 c.p. estendendone l'applicazione al nuovo 375 che comprende la nuova ipotesi delittuosa.

Tale ipotesi risulta sovrapposta, quando la cronaca giudiziaria ha registrato puntualmente casi clamorosi per fatti di depistaggio connessi ad episodi di stragi (P.zza Fontana, Stazione di Bologna, Ustica etc) o mafia (si pensi per ultimo a quello cosiddetto della trattativa in corso a Palermo). Accuse cioè che si reggono su precise e varie norme penali vigenti onde vien fatto di richiedersi quale sia la necessità o l'utilità di aggiungere la nuova figura di reato, se non quella, appunto giustizialista, di restringere i diritti della persona.

Allo stesso fine sarebbe stato sufficiente inasprire le pene già previste, senza creare confusione. E, del resto, risulta ancora una volta dalla relazione citata che gli estensori non hanno trascurato il pericolo di conflitti tra norme, legati alla emana-

zione della legge di specie; quanto dire dell'essere consapevoli delle conseguenti sue difficoltà interpretative ed attuative con riguardo alle ipotesi non proprio teoriche del concorso di persona nel reato, di concorso materiale e/o di quello formale (si pensi ai reati di favoreggiamento, false informazioni, falsa testimonianza, falsa perizia, falso ideologico, calunnia, concorso esterno ad organizzazioni mafiose etc): ipotesi non proprio peregrine che possono collidere nel principio del "ne bis in idem" anche in considerazione dell'eccessiva complessità della norma per i suoi infiniti riferimenti normativi non facili persino per gli addetti ai lavori.

D'altra parte non è da trascurarsi il principio costituzionale che vuole la sanzione penale ragionevole e proporzionata al danno cagionato; ed invece, nella formulazione approvata alla Camera, alle pene previste per i reati presupposti si aggiunge quella sino a quattro anni di reclusione, aggravata qualora a commettere il fatto sia un Pubblico Ufficiale.

giuE si è detto che qualcuno ritiene tale sanzione insufficiente e che altri vorrebbero estenderne l'applicazione ai reati minori.

Ciò posto, non sembra immune da rischi di incriminazione per la nuova norma chi, sentito quale informato o teste, abbia depresso il vero ma difforme dalla versione dell'accusa. Evenienza non irrealistica che potrebbe spingere ad evitare di parlare, nè paradossale come il caso dell'inquisito che, pur dicendo il vero, non è al momento creduto e passa per inquinatore o depistatore.

Le cronache e l'esperienza documentano di errori iniziali di impostazione accusatoria e che porterebbero, per quanto qui interessa, ad applicazioni avventate della norma in questione. Il che porterebbe ad un ulteriore paradosso, ovvero che sarebbe proprio l'applicazione della norma in esame ad inquinare.

In conclusione è lecito avanzare il dubbio che la norma risponda piuttosto all'esigenza di rimuovere ogni possibile ostacolo non tanto alla Giustizia, quanto alle tesi colpevoliste sostenute dall'accusa. Il che non è affatto tranquillizzante proprio per quel che riguarda la finalità principe del giudizio, ovvero l'accertamento della verità. Ed allora, è auspicabile che il Senato esamini con scrupolo ogni aspetto della norma per modificarla in termini di diritto e civiltà giuridica, se non proprio per respingerla del tutto.

è ora!

Direttore Responsabile
Gianfranco Polillo

Reg. Tribunale di Benevento n.1013/14
Dep. in Cancelleria il 23/06/2014

c/o Avv. R. Tibaldi
C.so Garibaldi, 82 - 82100 Benevento
Via Archimede, 10 - 00197 Roma
Tel.: 391.3762521

on-line: www.eorasocialista.it
e-mail: nuovopsi@arubapec.it

stampato in proprio